

Provincia di Modena



UFFICIO DEL SINDACO

Tel. **2** 0536/29900 Fax **2** 0536/20125

Sito Internet http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

e-mail: segreteria.sindaco@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it Piazza Montecuccoli, 1 - Cap: 41026 Pavullo nel Frignano

Cod fisc e P.IVA 00223910365

ORDINANZA N. 26

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AL MERCATO CONTADINO – ADOZIONE DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL CONTAGIO DA COVID-19.

IL SINDACO

Dato atto che nel Comune di Pavullo si svolge annualmente il Mercato contadino;

Preso atto dei vari provvedimenti succedutisi a livello nazionale, regionale e locale;

Richiamati i provvedimenti emanati dal governo e dalla regione con i quali sono state adottate prescrizioni per il contenimento e il contrasto del contagio da Covid-19, riguardanti gli spostamenti e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

Ritenuto necessario, a seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria, individuare specifici criteri e prescrizioni di sicurezza per la gestione del Mercato contadino, al fine di garantire il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19, stabilite con i provvedimenti del governo e dai protocolli regionali;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L);

ORDINA

- 1. che il Mercato contadino si svolga con le seguenti modalità:
 - controllo dinamico dell'area mercatale da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato;
 - all'interno dell'area mercatale è obbligatorio l'uso della mascherina;

- dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro:
- dovrà essere collocata all'ingresso dell'area apposita cartellonistica rivolta agli acquirenti che contenga le informazioni atte a garantire il distanziamento sociale;
- la clientela non dovrà attardarsi negli acquisti ed impegnare il tempo strettamente necessario a tal fine;
- ogni imprenditore agricolo ha l'obbligo di adottare le seguenti misure:
 - frequente pulizia e igienizzazione delle attrezzature da effettuarsi prima e dopo l'avvio delle operazioni di mercato;
 - uso obbligatorio delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - messa a disposizione anche per la clientela, di sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
 - provvedere alla disinfezione delle mani o dei guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - assicurare che i propri collaboratori e la propria clientela rispettino il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento:
 - utilizzare per la vendita la sola parte frontale del banco;
 - il confezionamento sarà esclusivamente ad opera dell'imprenditore agricolo:
 - per ridurre il tempo di attesa, al personale sanitario, ai disabili e alle donne in stato di gravidanza sarà data priorità d'acquisto;
 - dovranno essere apposti cartelli, anche in lingua inglese, per una corretta informazione pubblica, per garantire il distanziamento di almeno 1 metro dei clienti in attesa e più in generale utilizzo di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolti alla clientela sulle regole di accesso e comportamento;
 - l'accesso al banco di vendita dovrà essere regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando ove possibile, i percorsi di entrata e uscita:
 - controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno un metro;
 - il rispetto di ogni altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;
- nel periodo di validità della presente ordinanza l'attività di vendita nel mercato contadino si svolgerà dalle ore 07.00 alle ore 13.30. Gli imprenditori agricoli potranno occupare il posteggio per l'allestimento del banco dalle ore 07.00;
- i posteggi per la vendita dei prodotti agricoli sono indicati nella planimetria allegata;
- 2. L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nel mercato sia nei confronti di chi lo frequenta.

Le disposizioni della presente ordinanza hanno valenza per tutto il periodo di emergenza stabilito ai fini del contrasto alla diffusione del virus SARS COV-2,

nonché per i 15 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione di tale stato d'emergenza salvo eventuale revoca o modifica anticipata.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 DL 25 marzo 2020 n. 19

DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle forze di Polizia statali presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale nonché inviato alle associazioni di categoria.

INFORMA

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; in alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Pavullo n/F, li 03/05/2021

Il Sindaco Luciano Biolchini

Atto sottoscritto digitalmente